



# Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Deliberazione Originale del Consiglio

|                 |   |
|-----------------|---|
| N. 8 del Reg.   | APPROVAZIONE NUOVO STATUTO.<br>OGGETTO: |
| Data 30/03/2005 |   |

L'anno **duemilacinque** il giorno **Trenta** del mese di **Marzo**  
alle ore **9.55** nella sala delle adunanze, alla **prima convocazione in sessione ordinaria,**

il Consiglio si è riunito con la presenza dei signori:

| Carica       | Nominativo                   | Presente |
|--------------|------------------------------|----------|
| Sindaco      | Ing Orlandino Greco          | si       |
| Vice Sindaco | Figluzzi Aldo                | si       |
| Consigliere  | Tortorella Mario             | si       |
| Consigliere  | Naccarato Pasquale           | si       |
| Consigliere  | Bilotto Robertino            | si       |
| Consigliere  | Capizzano Vincenzo           | si       |
| Consigliere  | Filippelli Raffaele          | si       |
| Consigliere  | Guido Francesco              | no       |
| Consigliere  | Greco Massimiliano           | si       |
| Consigliere  | Nudo Enrico                  | si       |
| Consigliere  | Zinna Gianfranco             | no       |
| Consigliere  | Caira Alba                   | si       |
| Consigliere  | Gigliotti Luca               | si       |
| Consigliere  | De Filippis Francesco        | si       |
| Consigliere  | Spinarelli Francesco Saverio | si       |
| Consigliere  | Accursi Domenico             | si       |
| Consigliere  | Cerulo Giovanni              | no       |
| Consigliere  | Gagliardi Silvio             | si       |
| Consigliere  | Villella Bruno               | si       |
| Consigliere  | Manna Francesco              | si       |
| Consigliere  | Greco Guido                  | no       |

Totale presenti **17** Totale assenti **4**

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Caruso**  
che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza l' **Avv.Luca Gigliotti**  
nella sua qualità di **Presidente**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica

**In prosecuzione di seduta, dopo la ripresa pomeridiana dei lavori consiliari**

**Risultano assenti: Villella Bruno e Greco Guido –  
Presenti n° 19.**

**E' presente anche l'Assessore esterno Ing. Francesco Azzato**

Relaziona sulla pratica in oggetto il Presidente del Consiglio, anche Presidente della Commissione Statuto che ha elaborato il testo proposto.

Interviene il consigliere **Accursi** che, come componente della commissione, esprime soddisfazione ed orgoglio per il lavoro svolto, dando atto che sono stati superati gli steccati della politica. Esprime inoltre il compiacimento e formula gli auguri, a cui si associa l'intero Consiglio, per il segretario della commissione, il dipendente De Cicco Carmine, che proprio in questa giornata, ha conseguito la laurea.

Il Consiglio decide all'unanimità di passare direttamente alla votazione del testo complessivo  
Intervengono per dichiarazione di voto:

il **Sindaco**: “voglio sottolineare l'opera che è stata fatta e per la quale ha trovato piena attuazione il metodo della concertazione. Possiamo dire di vivere una nuova era augustea”

il consigliere **Cerulo**: “è stato fatto un lavoro di grande responsabilità, a volte anche con toni accesi, ma sempre nell'interesse comune”

Al momento della votazione è assente il consigliere **Manna** che, prima di abbandonare l'aula, ha consegnato alla presidenza una sua comunicazione, in atti, per esprimere il suo assenso alla pratica in oggetto

Tutto ciò premesso

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ascoltati i vari interventi ;**

**Visto l'art.3 comma 4 T.U. e. l.;**

**Visto l'art. 6 T.U. e. l.;**

**Visto l'art.42 , T.U. e. l.;**

**Visti i 104 articoli di cui è composto il nuovo Statuto;**

**Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica**

**Con votazione unanime espressa per alzata di mano ( presenti e votanti n.18 );**

## **DELIBERA**

**Di approvare** il Nuovo Statuto Comunale che si compone di 104 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Di Dare Atto:**


1. Che ad avvenuta esecutività il Testo sarà inviato alla Regione Calabria per la pubblicazione nel “ Bollettino Ufficiale “ della Regione;
2. Che resterà affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni, affinché chiunque ne prende visione e decorsi i trenta giorni lo Statuto entrerà in vigore;
3. Che sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

**PARERI DI COMPETENZA D.L:gs.18 AGOSTO 2000 n.267**

XX

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI  
SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 D.L.gs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
\_\_\_\_\_

XX

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI  
SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 D.L.gs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

XX

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 D.L.gs. 267/2000, LA  
COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON IL PRESENTE  
PROVVEDIMENTO AL CAP. \_\_\_\_\_ INTERVENTO \_\_\_\_\_  
BILANCIO \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

XX

DELIBERA N. 8 DEL 30-03-05

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

\_\_\_\_\_





Comune di Castrolibero  
(Provincia di Cosenza)

**STATUTO**



## TITOLO I

### Principi generali e programmatici

- Art. 1 Identificazione e sede
- Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principio di Sussidiarietà
- Art. 5 Tutela della salute
- Art. 6 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 7 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 8 Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 9 Sviluppo economico
- Art. 10 Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 11 Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 12 Servizi pubblici
- Art. 13 Pari opportunità
- Art. 14 Promozione dell'associazionismo
- Art. 15 Comitati di quartiere
- Art. 16 Consiglio Comunale dei ragazzi

## **Art. 1** Identificazione e sede

1. Il Comune di Castrolibero, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, in particolare dal TUEL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che ne determina le funzioni, e dalle norme integrative del presente Statuto.
2. È titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

## **Art. 2** Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Castrolibero comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e la popolazione ivi residente.

Il Comune confina con il territorio dei Comuni di Cosenza, Cerisano, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino e Rende.

2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma che rappresenta: grifone con ali spiegate ed in bocca un piccolo volatile ed un gonfalone che riproduce: grifone con ali spiegate tra le nuvole ed in bocca un piccolo volatile su sfondo azzurro ed ornamenti in oro.

Apposito Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

3. Le eventuali modifiche del territorio comunale sono apportate con legge regionale.

## **Art. 3** Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità stessa.

Il Comune promuove la crescita della qualità della vita, valorizzando la formazione della persona mediante il sostegno alle Agenzie Educative e il coordinamento dei processi evolutivi e di rinnovamento, in una visione dinamica e unitaria negli interessi della Comunità.

Ispira l'azione amministrativa al principio della solidarietà per contribuire al superamento di ogni disuguaglianza, al conseguimento delle pari opportunità fra uomo e donna e per favorire il pieno sviluppo della persona.

2. In conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e nella logica di una Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti e Comunità Locali di altri Paesi, al fine di cooperare alla costituzione di unioni sovranazionali.

#### **Art. 4**

##### **Principio di sussidiarietà**

1. Il Comune impronta la propria azione istituzionale al principio di sussidiarietà, in virtù del quale nessuna struttura pubblica deve mai sostituirsi all'iniziativa ed alla responsabilità delle singole persone e delle comunità intermedie in cui esse possono agire, né eliminare lo spazio necessario alla loro libertà.
2. Le azioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati sono attribuite all'Amministrazione comunale in base al suddetto principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.
3. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità ed adeguatezza delle funzioni organizzative rispetto alle funzioni medesime.

#### **Art. 5**

##### **Tutela della salute**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.



#### **Art. 6**

##### **Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

#### **Art. 7**

##### **Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi delle Leggi vigenti (art.8, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno regolate da apposito disciplinare, che dovrà prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

#### **Art. 8**

##### **Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune, sulla base delle vocazioni locali, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia con gli strumenti predisposti dalle Leggi statali e regionali.

#### **Art. 9**

##### **Sviluppo economico**

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Favorisce lo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

#### **Art. 10**

##### **Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. In conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi (art.5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede di acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

### **Art. 11**

#### **Partecipazione, decentramento, cooperazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267.
2. Il Comune, ispirandosi ai principi della legge 8 marzo 1994 n. 203 e del D.Lgs. 25 luglio 1988 n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale anche dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli Organi di comunicazione di massa.

### **Art. 12**

#### **Servizi pubblici**

Il Comune, per la gestione dei propri servizi, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società a capitale misto;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Enti, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.
- f) l'affidamento all'Unione dei Comuni "Pandosia".

### **Art. 13**

#### **Pari opportunità**

1. Il Comune assicura il rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/4/1991, n. 125, per la diffusione della cultura delle pari opportunità e la realizzazione di azioni positive.
2. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla citata normativa, il Comune si avvarrà della «Commissione Comunale per le Pari Opportunità» per le tematiche afferenti al territorio e del «Comitato per le Pari Opportunità» per le tematiche afferenti al contratto di lavoro.
3. È assicurato, altresì, il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna per promuovere la presenza di entrambi i sessi, nella Giunta, negli Organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti.
4. La delibera consiliare di istituzione della Commissione e del Comitato ne disciplinerà anche la composizione, la nomina, i compiti ed il funzionamento.

### **Art. 14**

## Promozione dell'Associazionismo

Per il raggiungimento delle finalità previste nel presente titolo il Comune favorisce l'istituzione e/o la promozione di: Enti, Consorzi, Organismi, Associazioni di interesse pubbliche o privato anche sovracomunali.

### Art.15

#### Comitati di Quartiere (vedi responsabili civici)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono istituiti i Comitati di Quartiere.
3. Sono organi di quartiere: il Consiglio di quartiere e il Presidente.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato da un vice Presidente.
5. Il Consiglio di quartiere è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'Unità del Comune.
6. Il Consiglio di quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di coinvolgimento dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.
7. Le modalità di elezione, composizione, organizzazione, funzionamento e compiti dei Comitati di quartiere sono disciplinati dal regolamento.
8. Il Presidente del Comitato di quartiere rappresenta il Quartiere nei rapporti con gli organi Comunali, convoca e presiede il Comitato.

### Art. 16

#### Consiglio comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, che ha il compito di deliberare in via consultiva nelle materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF. Le modalità di selezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con regolamento.
2. Il Comune, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite, in materia di diritti dei bambini, delle bambine e dei giovani, promuove l'osservatorio sull'Infanzia, come centro comunale dei diritti dei minori.
3. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con apposito regolamento.

## **TITOLO II**

### **Organi Istituzionali**

#### **CAPO I**

##### **Organi**

Art. 17 Organi

#### **CAPO II**

##### **Il Consiglio Comunale**

Art. 18 Il Consiglio

Art. 19 Elezione e composizione del Consiglio

Art. 20 Scioglimento del Consiglio

Art. 21 Prima seduta del Consiglio

Art. 22 Sessioni consiliari e informazioni

Art. 23 Validità delle sedute del Consiglio

Art. 24 Astensione dei Consiglieri

Art. 25 Presidenza delle sedute consiliari

Art. 26 Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio

Art. 27 Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Art. 28 votazione e funzionamento del Consiglio

Art. 29 Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 30 Verbalizzazione delle sedute

Art. 31 Competenze del Consiglio

Art. 32 Approvazione delle linee programmatiche

Art. 33 Diritti dei Consiglieri

Art. 34 Dimissione e decadenza dei Consiglieri

Art. 35 Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali

Art. 36 Indennità e rimborsi

Art. 37 Assistenza giudiziaria

Art. 38 Gruppi consiliari

Art. 39 Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 40 Commissioni Speciali

Art. 41 Commissioni di indagine

Art. 42 Potestà regolamentare

### CAPO III

#### La Giunta

Art. 43 La Giunta

Art. 44 Organizzazione

Art. 45 Attribuzioni della Giunta

Art. 46 Durata e decadenza della Giunta

Art. 47 Cessazione degli Assessori

Art. 48 Sostituzione degli Assessori

Art. 49 Mozione

Art. 50 Convocazione della Giunta

Art. 51 Modalità di deliberazione



### CAPO IV

#### Il Sindaco

Art. 52 Funzioni ed attribuzioni

Art. 52 Il Sindaco

Art. 53 Attribuzione di Amministrazione

Art. 54 Attribuzione di vigilanza

Art. 55 Attribuzione di organizzazione

Art. 56 Il Vice Sindaco

Art. 57 Poteri del Sindaco

Art. 58 Giuramento

Art. 60 Divieto di incarichi e consulenze

Art. 59 Doveri e condizione giuridica

## CAPO I Organi

### Art. 17 Organi

1. Sono Organi del Comune:

- a) il Sindaco;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio;
- d) il Presidente del Consiglio.

2. Sono organi individuali non elettivi:

- a) il Segretario Comunale;
- b) il Vice Segretario Comunale;
- c) i Dirigenti.



## CAPO II

### Il Consiglio Comunale

#### *Art. 18*

#### Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi in vigore e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

#### *Art. 19*

#### Elezione e composizione del Consiglio

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge in vigore (Titolo III, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione e supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovamento, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### *Art. 20*

#### Scioglimento del Consiglio

1. In caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si provvede allo scioglimento del Consiglio.
  2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, salvo diverse indicazioni della Legge vigente.
  3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
  4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
  5. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, in tutti i casi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

#### *Art. 21*

#### Prima seduta del Consiglio

Il Consiglio nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, procede:

- a) alla convalida degli eletti;
  - b) all'elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio e due Questori;
  - c) al giuramento del Sindaco;
  - d) alla presa d'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta da parte del Sindaco;
  - e) alla costituzione dei gruppi.
2. Tale seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.
3. È Consigliere Anziano colui che, tra i consiglieri presenti in aula, ha riportato il maggiore numero di voti con esclusione dei candidati a Sindaco non eletti; ed in caso di parità, il più anziano di età.

### **Art. 22**

#### **Sedute consiliari e informazioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza
  2. Le sedute ordinarie sono quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione e il Rendiconto di gestione. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui sopra e termina con l'approvazione degli stessi.
  3. Le sedute straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
  4. La riunione in seduta straordinaria deve tenersi entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
  5. Possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione di Enti, Associazioni, Aziende, Organizzazioni interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di parlare. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio anche fuori della sede comunale.
- In relazione ad argomenti cui siano interessati più Comuni, il Presidente del Consiglio può promuovere, in accordo coi Sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.
- Il Consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Ente.
6. Le sedute vanno divulgate a mezzo organi di informazione secondo le modalità previste nel Regolamento del Consiglio.

### **Art. 23**

#### **Validità delle sedute del Consiglio**

1. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente, previa conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con avviso contenente la data della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da discutere secondo le norme del Regolamento.
2. La seduta di prima convocazione è valida con la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati.
3. La seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

#### **Art. 24**

##### **Astensione dei consiglieri**

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in cui possono riscontrarsi interessi diretti o di loro congiunti ed affini fino al quarto grado, non partecipando alla discussione ed al voto.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

#### **Art. 25**

##### **Presidenza delle sedute consiliari**

1. Il Presidente dell'Assemblea deve garantire l'ordine dei lavori nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti per la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Allo stesso, coadiuvato da due Consiglieri Questori che sono nominati dal Consiglio successivamente alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, è riservata la polizia delle adunanze.

#### **Art. 26**

##### **Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti dal Consiglio nel suo seno, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con votazione separata e con voto segreto limitato ad un solo nominativo.
2. Presidente e Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati con le stesse modalità previste per l'elezione sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

#### **Art. 27**

##### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio:
  - a) convoca e presiede il Consiglio, anche a richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri;

- b) fissa l'ordine del giorno delle sedute, e ne dirige e coordina le attività;
- c) riceve gli atti di dimissione del Sindaco e dei Consiglieri per il tramite della Segreteria Comunale.

#### **Art. 28**

##### **Votazione e funzionamento del Consiglio**

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo che la legge non prescriva diversamente.
2. Il Regolamento determina le modalità per le votazioni ed il funzionamento del Consiglio.

#### **Art. 29**

##### **Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio devono essere affisse all'Albo Pretorio ai sensi della Legge e del presente Statuto.
2. Esse diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 30**

##### **Verbalizzazione delle sedute**

1. I lavori delle sedute consiliari sono verbalizzati.
2. Il Regolamento disciplina e stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento delle richieste dei Consiglieri.

#### **Art. 31**

##### **Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio ha competenze sui seguenti atti fondamentali:
  - a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali nonché la costituzione di Unioni tra Comuni ed il relativo Statuto, i Regolamenti, i criteri generali per i regolamenti degli uffici e dei servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c) definizione, adeguamento e verifica semestrale dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e dai singoli assessori, secondo le modalità dettate dall'art. 32 del presente Statuto.
  - d) le convenzioni tra Comuni; la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

- f) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
  - h) gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - i) la contrazione dei mutui ed aperture di credito, se il ricorso all'indebitamento non risulta previsto in altri atti fondamentali di consiglio, e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
  - n) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati:
  - o) la disciplina per l'adesione ad iniziative promosse da cittadini singoli o associati, Istituzioni, Consorzi, Società, nei settori economico, turistico, sociale, culturale e sportivo, secondo le modalità da prevedere in apposito Regolamento ai sensi delle vigenti leggi;
  - p) la convalida degli eletti, la surroga, la supplenza dei Consiglieri Comunali, l'approvazione del documento degli indirizzi generali di governo, la presa d'atto della presentazione delle dimissioni del Sindaco, la pronuncia di decadenza del Sindaco, dei Consiglieri, dei componenti la Giunta, la elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio e dei Questori, la presa d'atto delle loro dimissioni.
2. Le deliberazioni sui relativi atti non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio entro sessanta giorni.

### **Art. 32**

#### **Approvazione delle linee programmatiche**

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Ciascun consigliere può intervenire con propri emendamenti proponendo modifiche o adeguamenti.
2. Con cadenza semestrale il Consiglio viene convocato per verificare il grado di attuazione delle linee programmatiche approvate; in tale fase possono anche essere approvate modifiche, su proposta del Sindaco o di ciascun consigliere, delle linee programmatiche iniziali.

### **Art. 33**

#### **Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune.
2. Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

3. I Consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
4. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, degli Enti ed Aziende da esso dipendenti e di conoscere i relativi atti preparatori, nonché ogni altro loro atto di ufficio.
5. Ai Consiglieri sono assicurate apposite strutture per l'occasionale permanenza in sede dovuta ad impegni inerenti alla carica durante l'intera giornata.
6. Può essere prevista per ciascun Consigliere una assicurazione nei limiti e nei termini della Carta Europea delle Autonomie Locali.
7. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento interno del Consiglio e delle vigenti Leggi

#### *Art. 34*

##### Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio medesimo, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando ricorrono i presupposti per procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio, escluse quelle d'urgenza, decadono. Si ritengono giustificate le assenze per le quali il consigliere fa pervenire alla Presidenza, in apertura di seduta, comunicazione scritta e motivata della propria assenza. L'avvio della procedura di decadenza va comunicato al consigliere e lo stesso può documentare all'ufficio che conduce l'istruttoria eventuali cause giustificative entro un termine perentorio di giorni dieci.

#### *Art. 35*

##### Surroga e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, come dispone l'art. 45 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che segue immediatamente l'ultimo eletto.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

**Art. 36**

**Indennità e rimborsi**

1. Ai Consiglieri sono attribuiti il rimborso delle spese ed indennità il cui ammontare è determinato dalle norme della legge vigente.
2. Ciascun consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

**Art. 37**

**Assistenza giudiziaria**

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti e di atti collegati all'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, a condizione che non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

**Art. 38**

**Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri alla prima seduta si costituiscono in gruppi con una dichiarazione di adesione sottoscritta da consegnare al Segretario Comunale, il quale ne informa il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.
2. Un Gruppo può essere composto anche da un Consigliere, a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto almeno un seggio.
3. Un Consigliere che si dissocia dal Gruppo di appartenenza costituisce il Gruppo Misto, nel caso non risulti ancora formato, o vi aderisce se risulti già costituito.
4. È assicurata a ciascun Gruppo consiliare per l'espletamento delle proprie funzioni, la disponibilità di idoneo ufficio, idonea dotazione tecnologica ed adeguato contributo di funzionamento, da prevedere in bilancio tenendo presente le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
5. È costituita la conferenza dei Presidenti di Gruppo, che è presieduta dal Sindaco, cui compete di convocarla, ed assistita dal Segretario Comunale o un suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione.

**Art. 39**

**Commissioni consiliari permanenti**

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti, costituite nel proprio seno e composte per il 60% da rappresentanti designati dalla Maggioranza e per il 40% da rappresentanti designati dalla minoranza. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è fissato in cinque.
2. Le modalità di voto, le norme di funzionamento, i poteri, nonché le modalità di partecipazione, a titolo consultivo, di esterni e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinati con apposito Regolamento.
3. Il Consiglio procede alla nomina delle Commissioni successivamente alla elezione degli Organi con voto segreto, con unica votazione.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune

notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari dell'Amministrazione Comunale e sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto di Ufficio.

5. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei Dirigenti e degli Enti ed Aziende dipendenti.
6. Il Sindaco, gli Assessori ed i Presidenti di Gruppo hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Permanenti, senza diritto di voto.
7. Alle Commissioni Consiliari Permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

#### **Art.40**

##### **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni Speciali nominate per lo studio e la conoscenza di problemi determinati su argomenti di particolare interesse per l'attività del Comune.
2. Le norme per la composizione, le attribuzioni ed i compiti saranno disciplinati con deliberazione consiliare.

#### **Art. 41**

##### **Commissioni d'indagine**

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sulla attività dell'Amministrazione.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare. In ogni caso la presidenza di dette commissioni dovrà essere attribuita all'opposizione.

#### **Art. 42**

##### **Potestà Regolamentare**

1. Il Consiglio adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni e degli Organismi di partecipazione.

### **CAPO III**

#### **La Giunta Comunale**

#### **Art. 43**

##### **La Giunta**

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da un massimo di sette Assessori.
3. Il Sindaco può nominare fino a sei assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri.
4. La delega alle funzioni di Vice Sindaco dovrà essere conferita ad un assessore facente parte del Consiglio Comunale.

**Art. 44**  
Organizzazione

1. La Giunta indirizza i suoi lavori al metodo della collegialità ed è organizzata in Dipartimenti per materie omogenee.
2. Le deleghe sono assegnate dal Sindaco per funzioni e compiti omogenei, di norma all'interno dei settori.

**Art. 45**  
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

Riferisce semestralmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Gli assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari come referenti, senza diritto di voto.

**Art. 46**  
Durata e decadenza della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.
2. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

**Art. 47**  
Cessazione degli Assessori

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.

**Art. 48**  
Sostituzione degli Assessori

La sostituzione dei singoli Assessori per dimissioni, revoca o decadenza avviene con atto del Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

**Art. 49**  
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto per quanto di sua competenza.

#### **Art. 50**

#### **Convocazione della Giunta**

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Sindaco, o di chi lo sostituisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.

#### **Art. 51**

#### **Modalità di deliberazione**

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.
2. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono esserle per decisione del Sindaco.

### **CAPO IV**

### **Il Sindaco**

#### **Art. 52**

#### **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive ai Dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i dirigenti – responsabili, territorialmente competenti dalle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate da presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 53

##### Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e legale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dal TUEL;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) nomina i dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri della normativa vigente.

#### Art. 54

##### Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 55

##### Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) convoca la conferenza dei Presidenti dei gruppi per definire, d'intesa col Presidente del Consiglio, gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale;
- b) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

#### Art. 56

##### Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 TUEL.

2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco la funzione vicaria è affidata all'assessore più anziano di età.

#### **Art.57**

##### **Poteri del Sindaco**

1. Il Sindaco è responsabile di fronte ai cittadini, con i quali si identifica ed ai quali risponde per l'effetto del mandato di rappresentanza diretto del quale è portatore.

2. Nell'esercizio dell'attività di governo di cui al precedente comma i poteri del Sindaco trovano limite solo nella legge e nel presente Statuto.

3. Il Sindaco esercita i propri poteri avvalendosi, ove opportuno, del metodo della concertazione.

4. Gli atti emanati dal Sindaco assumono la forma di decreto o di ordinanza, a seconda della natura dell'atto, e sulla base delle competenze allo stesso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Sindaco esercita il potere di nomina e di revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il Sindaco esercita il potere di nomina e di revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione di incarichi dirigenziali tenendo conto di quanto disposto in materia dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

#### **Art. 58**

##### **Giuramento**

Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del Comune di Castrolibero."

#### **Art.59**

##### **Doveri e condizione giuridica degli amministratori**

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 78, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. I componenti la Giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi non istituzionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

## **TITOLO III**

### **Uffici comunali e personale**

#### ***CAPO I***

- Art. 60 Organizzazione degli Uffici
- Art. 61 Dotazione organica
- Art. 62 Il Direttore Generale
- Art. 63 Status del personale

#### ***CAPO II***

- Art. 64 Il Segretario Comunale
- Art. 65 Il Vice Segretario
- Art. 66 Responsabilità dei Dirigenti
- Art. 67 Attribuzioni e compiti dei Dirigenti e Funzionari

#### ***CAPO III***

- Art. 68 Incarichi di Dirigenza

#### ***CAPO IV***

- Art. 69 Responsabilità del procedimento



## **CAPO I**

### **Art. 60**

#### **Organizzazione degli Uffici**

1. L'organizzazione degli uffici comunali viene regolamentata dalla Giunta Comunale, secondo i criteri generali definiti dal Consiglio.

### **Art. 61**

#### **Dotazione organica**

1. Il Comune disciplina con Regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità allo Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

### **Art. 62**

#### **Il Direttore Generale**

1. Il Direttore generale è nominato dal Sindaco, fiduciariamente, previa deliberazione della giunta comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può comunque eccedere quella del mandato del Sindaco. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Al Direttore generale compete la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano operativo di gestione. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le figure apicali dell'ente, ad eccezione del Segretario.

Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale.

Fino a quando la popolazione del Comune di Castrolibero sarà inferiore ai 15.000 abitanti, potrà essere stipulata apposita convenzione con altri comuni, tra i quali prioritariamente quelli dell'Unione Pandosia, per nominare il Direttore generale.

### **Art. 63**

#### **Status del personale**

1. Lo status giuridico e la responsabilità disciplinare del personale è regolata secondo le norme vigenti

## **CAPO II**

### **Art. 64**

#### **Il Segretario Comunale**

Il comune ha un segretario titolare, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art 102 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, in assenza del direttore generale.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, esercita ogni altra funzione, nei limiti della sua competenza professionale, attribuitagli da presente statuto, da regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

In assenza di nomina del direttore generale, il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

#### **Art. 65**

##### **Il Vice Segretario**

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può istituire la figura del Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Vice segretario è nominato dal Sindaco, con le modalità previste dal regolamento.

#### **Art. 66**

##### **Responsabilità dei dirigenti**

1. I Dirigenti, individuati secondo le disposizioni di cui al capo II del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite e dei risultati conseguiti, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici cui sono preposti, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In particolare, sono responsabili dell'esecuzione delle direttive generali degli Organi del Comune secondo le modalità previste nel Regolamento degli uffici e dei servizi

#### **Art. 67**

##### **Attribuzione e compiti dei Dirigenti e Funzionari**

1. I Dirigenti ed i responsabili delle diverse articolazioni dell'Ente rispondono in piena autonomia del risultato di gestione delle strutture cui sono preposti, assumendo tutte le funzioni nel rispetto dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Esercitano le loro prerogative, con rilevanza sia interna che esterna, per l'ottenimento dei risultati programmati.
3. In particolare, ai Dirigenti competono, secondo le modalità previste dagli appositi Regolamenti:
  - a) la presidenza delle Commissioni di gara;
  - b) la presidenza delle Commissioni di concorso, salvo che non sia diversamente previsto dal Regolamento.
  - c) la responsabilità di gestione delle procedure di appalto;
  - d) la responsabilità di gestione delle procedure di concorso;
  - e) la stipula dei contratti;
  - f) la responsabilità di gestione ed esecuzione dei contratti;
  - g) la responsabilità di gestione ed esecuzione di tutti gli atti derivanti da applicazione di Leggi o di Regolamenti ed atti deliberativi esecutivi;

- h) la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata per l'accertamento, che sotto l'aspetto della spesa per l'impegno; la liquidazione e l'ordinazione in conformità alle direttive ed ai principi fissati dalla Giunta;

### **CAPO III**

#### **Art. 68**

#### **Incarichi di dirigenza**

1. La copertura temporanea dei posti di qualifica dirigenziale può avere luogo con Decreto del Sindaco, valutata la professionalità in relazione al posto da ricoprire, prima tra i dipendenti e, in mancanza di questi, tra professionisti esterni selezionati come da Regolamento, ai sensi dell'art 110 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
2. Con questi ultimi sarà stipulato un contratto a termine di diritto privato.
3. L'incarico di cui al precedente comma potrà cessare con provvedimento motivato del Sindaco in riferimento al mancato conseguimento degli obiettivi.
4. La durata di tale contratto non potrà superare il mandato del Sindaco.

### **CAPO IV**

#### **Art. 69**

#### **Responsabilità del procedimento**

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legislazione vigente, definisce la responsabilità e le competenze del personale dipendente in ragione della categoria di inquadramento e dell'incarico ricoperto
2. In particolare:
  - a) ciascun responsabile di ufficio o servizio è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni di propria competenza.
  - b) il Dirigente ha il compito di definire le priorità, di stabilire le metodologie generali, di gestire gli aspetti comuni a tutte le strutture di livello inferiore, di individuare il responsabile del procedimento, di valutare i risultati.
  - c) il Responsabile del Servizio avente competenza nella materia relativa ad un determinato procedimento, ha il compito di organizzare l'attività specifica per la soluzione della pratica, definendo parametri tecnici ed operativi.
  - d) il responsabile del procedimento ha la competenza di tutte le fasi dell'operazione.

**TITOLO IV**  
**Finanza e Contabilità, Beni Pubblici Comunali, Contratti**

**CAPO I**

**Finanza e Contabilità**

- Art. 70 Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile
- Art. 71 Attività finanziaria del Comune
- Art. 72 Gestione finanziaria
- Art. 73 Uscite finanziarie
- Art. 74 Servizio di Tesoreria

**CAPO II**

**Beni Pubblici Comunali**

- Art. 75 Amministrazione
- Art. 76 Demanio e patrimonio indisponibile
- Art. 77 Patrimonio
- Art. 78 Gestione

**CAPO III**

**Contratti**

- Art. 79 Procedure di contratto
- Art. 80 Mutui

## CAPO I

### Finanza e Contabilità

#### Art. 70

##### Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del Testo Unico sugli Enti locali.
2. I principi finanziari cui si informa il Comune sono: l'universalità, l'unità, l'annualità, la veridicità, la pubblicità e il pareggio economico e finanziario.
3. Lo Stato Italiano riconosce l'attività del Comune tesa a curare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della collettività ciò attraverso il principio dell'autonomia finanziaria comunale.
4. L'autonomia finanziaria è fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
5. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe ed un proprio demanio e patrimonio.
6. L'Ordinamento finanziario stabilisce per il Comune i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione.
7. Il Comune ha un servizio di tesoreria disciplinato dalla legge vigente e dal regolamento di contabilità.

#### Art. 71

##### Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per la comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
4. La Regione assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate per la realizzazione del Piano Regionale di Sviluppo e dei Programmi di investimento.  
I piani suddetti, che non prevedono la copertura finanziaria in questione, sono da ritenersi illegittimi.
6. Il Comune applica imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

**Art. 72**  
**Gestione Finanziaria**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto di gestione una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 73**  
**Uscite Finanziarie**

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio entro il 31 dicembre o altro termine fissato dal legislatore, per l'anno successivo, osservando i principi delle universalità, delle integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
4. L'Ente è tenuto ad osservare l'obbligo dell'equilibrio gestionale di bilancio.
5. A tal fine, all'atto della predisposizione dello schema di bilancio ed in tutte le fasi successive di esecuzione dello stesso, l'Ufficio di Ragioneria dovrà garantire la costante coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con i provvedimenti di spesa.

Una eventuale violazione di detto obbligo determina una responsabilità civile, amministrativa e contabile.

**Art. 74**  
**Servizio di tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
  - a) la riscossione di tutte le entrate versate in base ad ordini di incasso e liste di carico del concessionario del Servizio;
  - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - c) il pagamento delle rate di ammortamento mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dal titolo V del 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dal Regolamento di Contabilità e da apposita convenzione.

**CAPO II**  
**Beni Pubblici Comunali**

**Art. 75**  
Amministrazione

1. Il Funzionario preposto all'Unità operativa o il Responsabile del Servizio competente alla gestione del patrimonio cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e ne è responsabile.

**Art. 76**  
Demanio e patrimonio indisponibile

1. I Beni Demaniali e del Patrimonio indisponibile, individuati a norma di legge, possono essere concessi in uso, con deliberazione di Giunta, previo pagamento di un canone fissato nella delibera di concessione.

**Art. 77**  
Patrimonio

1. I beni patrimoniali, di norma, possono essere dati in fitto.
2. Possono essere ceduti in proprietà, qualora non se ne ravvisi alcuna pubblica utilità, accertata con deliberazione consiliare.

**Art. 78**  
Gestione

1. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, fitti, lasciti, donazioni, riscossione di crediti, devono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o reinvestite nel miglioramento o accrescimento dei beni comunali.
2. L'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni è deliberato dal Consiglio, con eccezione dei beni mobili di modico valore.

**CAPO III**  
**Contratti**

**Art. 79**  
Procedure di contratto

1. Tutti gli atti concernenti procedure contrattuali che impegnano il bilancio del Comune rientrano nella competenza e responsabilità dei dirigenti. La stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita determinazione contenente i dati di cui all'art. 192 TUEL

**Art. 80**  
Mutui

1. Il Comune, per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, può assumere mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di credito e può accedere alle altre forme di finanziamento ed aperture di credito previste ed autorizzate dalla legge.

## **TITOLO V**

### **Controllo**

Art. 81 Collegio dei Revisori

Art. 82 Funzioni e comportamento dell'Organo di Revisione



### **Art. 81** **Collegio dei Revisori**

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. I del Decreto Legislativo 27/1/1992, n. 88.

I componenti il Collegio dei Revisori sono scelti: uno tra gli iscritti al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con funzione di Presidente del Collegio, uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed uno tra gli iscritti all'Albo dei Ragionieri.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio.

2. Si applicano, per i singoli componenti il Collegio le cause di incompatibilità previste dall'art. 290 del T.U. i/2/ 1915 n. 148, dall'art. 2399 del Codice Civile e dall'art. 6 della legge n. 80/91.
3. Il Collegio dei Revisori assume la natura di Organo interno dell'Ente ed i componenti sono revocabili per inadempienza e per gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.
4. Per i componenti del Collegio è fissato un compenso la cui entità sarà determinata nella delibera di nomina, a sensi di legge.

### **Art. 82** **Funzioni e comportamento dell'Organo di Revisione**

L'Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 TUEL, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ovi configurino ipotesi di responsabilità;
- f) verifiche di cassa previste.

2) Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3) L'organo di revisione è dotato, a cura del Comune di Castrolibero dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. I singoli componenti del collegio dei Revisori hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

4) I revisori rispondono:

a) della veridicità delle loro attestazioni;

b) adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Devono, inoltre, osservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.



## **TITOLO VI**

### **Servizi Pubblici Comunali, Aziende Speciali ed Istituzioni**

#### **CAPO I**

#### **Servizi Pubblici Comunali**

---

Art. 83 Servizi pubblici comunali

Art. 84 Gestione diretta dei pubblici servizi

Art. 85 Partecipazione a Società o Aziende

#### **CAPO II**

#### **Aziende Speciali ed Istituzioni**

Art. 86 Aziende Speciali ed Istituzioni



## CAPO I Servizi pubblici comunali

### *Art. 83* Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. La Legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva alla gestione con diritto di privata.

### *Art. 84* Gestione diretta dei pubblici servizi

1. Il Consiglio delibera l'assunzione dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;
- b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
- c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di Istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di S.p.a. o s.r.l. qualora si renda opportuno, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- f) Deliberandone l'assegnazione all'Unione dei Comuni Pandosia.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione dovranno essere indicati i principi di cui all'art. 3 del DPR 1/10/1986, n. 902 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Qualora alla costituzione della S.p.A. o s.r.l. partecipino più Enti Locali, il potere di nomina degli Amministratori e dei Sindaci di rispettiva competenza è esercitato secondo gli accordi intercorsi e deliberati dai Consigli a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comune sono scelti tra soggetti esterni al Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, che abbiano una notoria e specifica competenza tecnica ed amministrativa.
5. La durata del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. e della stessa Società per Azioni sono fissate nell'atto costitutivo ai sensi della legge, in uno alle attribuzioni ed alle competenze.

### *Art. 85* Partecipazione a Società o Aziende

1. Il Comune può partecipare, con deliberazione del Consiglio, a S.p.A., s.r.l. o Aziende promosse da altri soggetti pubblici o privati.

## CAPO II

### Aziende speciali ed istituzioni

#### Art. 86

#### Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di Aziende Speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, di cui approva lo Statuto.
2. Il Consiglio può, altresì, deliberare la costituzione di Istituzioni, organismi dotati di solo autonomia gestionale.
3. Gli Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono:
  - a) il Consiglio di Amministrazione, di non più di otto componenti e comunque in numero pari, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fuori dal proprio seno, tra coloro che possiedono i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale ed una specifica notoria competenza tecnica ed amministrativa. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente con proprio atto motivato;
  - b) il Presidente, in possesso degli stessi requisiti richiesti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Sindaco con proprio atto separato;
  - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, o incaricato temporaneamente tra i Dirigenti dell'Ente nelle more di copertura del relativo posto.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende sono disciplinati dal proprio Statuto e dai propri Regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

5. Il capitale di dotazione è conferito dal Comune che determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
6. Il personale da assegnare può essere scelto tra i dipendenti del Comune o assunto dall'esterno ai sensi di legge.
7. Le attribuzioni degli Organi e le competenze del Direttore e del personale dipendente sono fissate dai rispettivi Regolamenti.
8. I Consigli di Amministrazione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
9. La votazione per la nomina del Presidente ed il Consiglio di Amministrazione avviene con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei votanti.
10. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve prevedere un apposito Organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

**TITOLO VII**  
**Associazione e Cooperazione**

**CAPO I**  
**Convenzioni**

---

Art. 87 Convenzioni

**CAPO II**  
**Consorzi**

Art. 88 Consorzi

**CAPO III**  
**Accordi di programma**

Art. 89 Accordi di programma



## **CAPO I**

### **Convenzioni**

#### **Art. 87** **Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposita convenzione con Comuni, privati ed Enti pubblici, al fine di svolgere servizi determinati e funzioni in modo coordinato.
2. Le convenzioni devono obbligatoriamente stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni.

## **CAPO II**

### **Consorzi**

#### **Art. 88** **Consorzi**

1. Il Comune può costituire Consorzi o partecipare alla costituzione di essi con Comuni o altri soggetti pubblici o privati per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste nel presente Statuto per le Aziende Speciali, se compatibili.
2. I Consigli degli Enti consorziati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo, in uno allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio stesso agli Enti consorziati.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'Assemblea consortile, che è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
5. L'Assemblea consortile elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
6. Il Comune si adeguerà alle norme fissate dalla legge dello Stato per l'eventuale costituzione di Consorzi obbligatori.

## **CAPO III**

### **Accordi di programma**

#### **Art. 89** **Accordi di programma**

1. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi, per la loro definizione ed attuazione che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata dello stesso Ente e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento

delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

L'Accordo può essere finalizzato, altresì alla predisposizione di programmi di intervento nelle materie di prevalente interesse comunale.

2. L'Accordo può essere promosso dal Sindaco anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati.
3. L'Accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze degli Enti consorziati.
4. Al fine di verificare la possibilità dell'Accordo, il Sindaco convoca una conferenza di tutti gli Enti interessati. La conferenza potrà svolgere compiti istruttori e, previo il consenso delle Amministrazioni interessate, funzioni decisionali.
5. L'Accordo, che consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La disciplina e la vigilanza sugli Accordi di Programma, di cui all'art. 34 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, si applica a tutte le opere, interventi o programmi di competenza del Comune.



## **TITOLO VIII**

### **Partecipazione**

#### **CAPO I**

Art. 90 Consultazioni popolare

Art. 91 Istanze, petizioni e proposte

Art. 92 Albo Associazioni e Consulte Permanenti

#### **CAPO II**

Art. 93 Referendum

Art. 94 Effetti del referendum

#### **CAPO III**

Art. 95 Diritto di accesso dei cittadini

Art. 96 Diritto di informazione e partecipazione al procedimento amministrativo



## CAPO I

### Art. 90

#### Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce forme di consultazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali nelle forme ritenute più idonee su materie o di loro interesse o di esclusiva competenza dell'Ente.
2. Inoltre favorisce forme di consultazione degli studenti, anche in età inferiore a diciotto anni, su materie di loro specifico interesse.

### Art. 91

#### Istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze e le petizioni dei cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmesse dal Sindaco all'Organo competente per materia.
2. Il Sindaco e la Giunta rispondono alle istanze ed alle petizioni di propria competenza entro trenta giorni dal loro deposito.
3. Il Consiglio Comunale esamina le istanze e le petizioni di propria competenza secondo modalità stabilite dal proprio Regolamento.

Nel caso in cui l'istanza o la petizione sia stata sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente, di età superiore ai sedici anni, il Consiglio la discute entro sessanta giorni dal deposito.

Il Regolamento della Partecipazione disciplina le modalità per la presentazione di tali istanze e petizioni.

I cittadini del Comune, purché in numero non inferiore ad un ventesimo della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono presentare proposte di deliberazioni su argomenti attinenti l'attività amministrativa del Comune.

Le firme dei cittadini proponenti devono essere apposte con le modalità di cui al succitato Regolamento.

5. L'iniziativa dei soggetti di cui al comma precedente non è ammessa per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio, per i provvedimenti tributari e di bilancio, per la materia attinenti al Personale dell'Ente e per la designazione e nomina dei rappresentanti; né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Comunale.

### Art. 92

#### Albo Associazioni e Consulte permanenti

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. A tal fine istituisce l'Albo delle Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni per richiedere ove lo ritiene pareri consultivi, rilievi e proposte sulla propria attività.
3. L'Albo è istituito con deliberazione del Consiglio ed è oggetto di verifica annuale.
4. Sono inserite nell'Albo le Associazioni che ne facciano richiesta.
5. Il Comune, per specifiche materie, istituisce apposite Consulte Permanenti.
6. In particolare, il Comune istituisce Consulte per la cultura e la scuola, l'ambiente, la programmazione, lo sviluppo economico ed il lavoro, i problemi giovanili.

7. La costituzione avviene su nomina sindacale ed il funzionamento della consulta fino all'approvazione ed esecuzione di apposito Regolamento è disciplinata dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, compatibili con le stesse.

## CAPO II

### Art. 93

#### Referendum

1. I referendum, di natura esclusivamente consultiva, possono essere promossi, su materie di interesse comunale, dal Consiglio Comunale; o su iniziativa di cittadini, elettori del Comune, in numero non inferiore ad un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; o quando vi sia la proposta di frazioni che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione.
2. La procedura per lo svolgimento delle operazioni sarà determinata da apposito Regolamento. Sono escluse dal referendum le seguenti materie: revisione dello Statuto e dei Regolamenti approvati dal Consiglio, tributi, tasse, bilancio e mutui, espropriazioni, designazioni e nomine.
3. I quesiti referendari devono essere presentati sotto forma di articoli e devono riguardare esclusivamente materie di interesse locale.
4. L'indizione è demandata al Sindaco previa deliberazione del Consiglio.  
È vietato riproporre referendum per la stessa materia, se non siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima consultazione.

Il referendum non potrà svolgersi dopo l'indizione di comizi elettorali o in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Nell'ipotesi di adozione da parte del Consiglio di provvedimento che si adegui alla proposta referendaria, le operazioni sono sospese.
6. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbiano partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

### Art. 94

#### Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi; altrimenti è dichiarato respinto.
2. Il Sindaco, ultimate le operazioni referendarie, ne proclama il risultato ed è tenuto a convocare apposita riunione di Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione, per procedere alla discussione sull'esito del referendum.

## CAPO III

### Art. 95

#### Diritto di accesso dei cittadini

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli vietati dalla Legge o da un temporaneo motivato provvedimento del Sindaco o relativi alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, in ossequio alla normativa di tutela sulla privacy (legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni)

2. I cittadini hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti previsti dalla legge.

Al fine di assicurare ai cittadini l'esercizio del diritto di cui al presente articolo ed in attuazione della legge del 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Ufficio Relazioni con il pubblico

3 Apposito Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso.

#### Art. 96

#### Diritto di informazione e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune, al fine di assicurarne la conoscenza, provvede alla pubblicazione di tutti gli atti assunti attraverso gli Organi di informazione.
2. A tal fine istituisce un Bollettino Comunale di Informazione.
3. Il Comune, inoltre, garantisce a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbano intervenire, la partecipazione al procedimento amministrativo, nonché la facoltà di intervenire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, e ai portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, secondo le modalità previste dalla legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni



## **TITOLO IX**

### **Difensore civico**

Art. 97 Ufficio del Difensore civico

Art. 98 Elezione

Art. 99 Durata dell'incarico

Art. 100 Requisiti

Art. 101 Prerogative e funzioni



**Art. 97**  
Ufficio del Difensore Civico

1. È istituito l'Ufficio del Difensore Civico che svolge il ruolo di Garante dell'imparzialità del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi del Comune nei confronti dei cittadini.

**Art. 98**  
Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale.
2. L'elezione avviene in unica votazione, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri nelle prime due votazioni e con i tre quinti nelle successive.

**Art. 99**  
Durata dell'incarico

1. Il Difensore civico resta in carica per un quinquennio e non è rieleggibile.

**Art. 100**  
Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini residenti che, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, diano affidamento, sulla base di documentato curriculum, per il prestigio personale e per l'attività precedentemente svolta, di sicura competenza amministrativa e di massima garanzia di moralità, indipendenza e obiettività.
2. Non può essere nominato Difensore Civico chi riveste una carica pubblica elettiva o si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi che regolano l'elezione alle cariche comunali. Non può essere nominato Difensore Civico chi ricopra incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale.
3. Il Difensore Civico, durante il mandato, non può assumere incarichi o avere rapporti professionali con l'Amministrazione Comunale.
4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, o per aver agito in contrasto con essi o con l'obbligo di lealtà o indipendenza, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

**Art. 101**  
Prerogative e funzioni

1. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia, con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti interessati o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni, illegittimità, disfunzioni, inefficienze nell'attività dei pubblici uffici, enti e aziende, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità e

di imparzialità dell'azione amministrativa nel corso dei procedimenti e nella emanazione dei singoli provvedimenti.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile dell'ufficio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare con il funzionario interessato la pratica entro i termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ne ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione da lui promossa e quelle che possono essere intraprese dall'interessato, in via amministrativa o giurisdizionale. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità o i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti, in caso di ritardo, entro termini stabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. Il Difensore Civico esercita i suoi poteri di iniziativa d'ufficio, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.
7. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni o inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il Difensore Civico promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare, ivi comprese, qualora lo consideri opportuno, le Commissioni Consiliari Permanenti.
8. La Giunta Comunale assicura all'Ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.
9. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità mensile pari al 10% di quella prevista per il Sindaco.



## **TITOLO X**

### **Norme finali**

Art. 102 Adozione Regolamenti

Art. 103 Entrata in vigore

Art. 104 Disposizioni finali



**Art. 102**  
**Adozione Regolamenti**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto devono essere adottati i regolamenti necessari ed adeguati quelli già in vigore

**Art. 103**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito degli estremi della avvenuta pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
4. La dichiarazione di entrata in vigore è apposta in calce all'originale dal Segretario Comunale.
5. Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

**Art. 104**  
**Disposizioni finali**


1. Il Consiglio Comunale delibera le modifiche del presente Statuto secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
2. Le modifiche non possono essere adottate prima che sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso o di altre modifiche.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Sino all'approvazione dei Regolamenti di attuazione previsti dal presente Statuto, restano operanti quelli attualmente in vigore.

Provincia di Cosenza

Letto, approvato e sottoscritto:


**IL PRESIDENTE**  
AVV. LUCA GIGLIOTTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA ANNA CARUSO



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 18 APR 2005 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 267/2000;  
R.G.N. 11.



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Anna Caruso



**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-05.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000;

CASTROLIBERO Li 29.04.05

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA ANNA CARUSO

